



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via Roma, 26 - Tel. (0421) 219111 r.a. - Fax (0421) 219300 - Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio ATTO N. 30

OGGETTO: Variante n. 3 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., relativa alla disciplina degli spazi acquei interni. Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione.

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, nella sala del **Centro Civico**, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto, e relativo ordine del giorno comunicati ai singoli Componenti il 26.04.2017 con numero Prot. 13120 si è riunito il Consiglio, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

		Presente/Assente
Avv. Striuli Luciano	Sindaco	Presente
Buoso Arianna	Presidente del Consiglio	Presente
Zusso Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
Boatto Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Comisso Giovanni Clemente	Componente del Consiglio	Presente
Marchesan Rocco	Componente del Consiglio	Presente
Barbaro Riccardo	Componente del Consiglio	Assente
Bortolussi Filippo	Componente del Consiglio	Presente
Vanzan Lorenza	Componente del Consiglio	Presente
Tamassia Evaristo	Componente del Consiglio	Assente
Lo Massaro Andrea	Capo Gruppo	Presente
Capiotto Giacomo	Componente del Consiglio	Presente
Miollo Carlo	Capo Gruppo	Presente
Conte Rosanna	Componente del Consiglio	Presente
Antelmo Luca	Componente del Consiglio	Assente
Favaro Marco	Capo Gruppo	Presente
Ferraro Marilisa	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario - **Nobile Dott. Lino**.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere **Arianna Buoso** nella Sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di scrutatori i Sigg.: **Conte, Capiotto e Vanzan**.

Di seguito espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questo il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Variante n. 3 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., relativa alla disciplina degli spazi acquei interni. Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione.

Il Sindaco, Avv. Luciano Striuli, relaziona:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Caorle è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2644 del 27.04.90 e vigente dal 01/07/1990;
- il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caorle è stato approvato in Conferenza dei servizi decisoria in data 11.11.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 17.01.2014 (pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 21.02.2014) ed è oggi vigente;
- ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 11/04, il vigente Piano Regolatore Generale ha assunto valore di Piano degli Interventi per la parte compatibile con il P.A.T.;
- ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/04, è stato presentato al Consiglio Comunale in data 03.06.2014 il documento programmatico relativo agli interventi ed alle trasformazioni urbanistiche da realizzare nel corso del mandato del Sindaco;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 24.07.2014, sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizione della 1ª variante al P.I., ovvero al P.R.G. vigente, inserendo il tema della disciplina degli spazi acquei quale uno degli argomenti da affrontare, dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata di dare esecuzione alla suddetta deliberazione ed assumere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili all'avvio dell'iter procedurale amministrativo;
- i contenuti del documento programmatico e degli atti di indirizzo sopra citati sono stati illustrati in un incontro pubblico che si è tenuto in data 01.08.2014;

Dato atto che, a seguito dei contenuti della deliberazione di Giunta Comunale sopra citata,:

- ❖ questa Amministrazione ha dato corso alla Variante al P.I. attinente la disciplina per l'utilizzo degli spazi acquei interni adottando la suddetta variante con deliberazione di Consiglio comunale del Commissario Straordinario n. 14 del 31/03/2016, di cui si richiamano i contenuti;
- ❖ la variante adottata risulta composta dagli elaborati progettuali predisposti dallo studio Pro.Tec.O, prodotti in data 07.03.2016 prot. n. 7163 ed in data 29.03.2016, come di seguito elencati:

Analisi:

- Tav. A.1 – Programmazione e pianificazione di livello superiore: P.T.R.C. - Scale varie;
- Tav. A.2 – Programmazione e pianificazione di livello superiore: P.T.C.P. - Scale varie;
- Tav. A.3 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.R.G.C. - Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.1 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.2 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta delle Invarianti – Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.3 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta delle Fragilità – Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.4 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta delle Trasformabilità - Scala 1:25.000;
- Tav. A.5 – Inquadramento competenze gestionali specchi acquei – Scala 1:25.000;
- Tav. A.6 – Corografia generale: Quadro d'unione schede di rilievo – Scala 1:25.000;
- Tav. A.7 – Repertorio Schede di Rilievo - Scale 1:5.000;
- Tav. A.8 – Repertorio ambiti di rilievo – Planimetrie ortofotografiche - Scale varie;
- Tav. A.9 – Repertorio degli ambiti di rilievo – Schede attributi.

Progetto:

Elaborati grafici di progetto:

- Tav. E.1 – Corografia generale: Individuazione Ambito di Variante – Scala 1:25.000;
- Tav. E.2 – Corografia generale: Individuazione Schede di Variante – Scala 1:25.000;
- Tav. E.3 – Repertorio Schede Variante – Scala 1:5.000.

Allegati alla Variante:

- Tav. R.0 – Relazione Tecnica;
- Tav. R.1 – Variante N.T.O.;
- Tav. R.1.a – Allegato n. 1 alle N.T.O.: Repertorio degli Approdi e delle Cavane;
- Verifica assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare;
- Studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. 2299/2014);
- Studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. 2299/2014) – Relazione Banche Dati.

nonché cd/dvd contenente la medesima documentazione redatta in formato digitale.

Dato atto che gli elaborati di progetto recepiscono le osservazioni/prescrizioni emerse ed acquisite in sede di Conferenza dei Servizi;

Dato atto che il Comune ha provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale dell'Asseverazione di non necessità della Relazione di compatibilità idraulica, prevista dalla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009, redatta dall'ing. Enrico Musacchio - prot. n. 7163 del 07.03.2016;

Dato atto che a seguito dell'adozione della Variante in oggetto:

- con nota dell'08.04.2016 - prot. n. 11696 - è stata avviata la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo n. 152/2006 e delle D.G.R.V. n. 791/2009 e n. 1717/2013, trasmettendo alla Commissione Valutazione VAS-Vinca-Via il rapporto preliminare di VAS per la verifica di assoggettabilità;
- in data 08/04/2016 veniva emesso avviso di deposito a libera visione del Piano adottato, ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 11/2004, e pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo n. 33/2013.

Visto il documento Verifica assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare - pervenuto il 03.03.2017 prot. n. 6650, aggiornato a seguito delle richieste di integrazioni formulate dalla Commissione Regionale di Valutazione, espresso con il parere n. 239 del 07.12.2016;

Riscontrato che in data 10.04.2017 la Commissione Regionale di Valutazione ha espresso con parere n. 49 di non assoggettare a procedura di VAS la variante al Piano degli interventi in oggetto, esprimendo delle prescrizioni in sede attuativa.

Rilevato che:

la variante è stata depositata per 30 giorni, a decorrere dall'08/04/2016, presso il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line;

nei 30 giorni successivi sono pervenute n. 19 osservazioni al protocollo comunale, di cui n. 2 osservazioni fuori termine, come da elenco sotto riportato:

n. progressivo	DITTA	DATA	N.PROT.
1	Pedronetto Massimo e Pedronetto Federico	05/05/2016	15214
2	Bozza Alessandro	05/05/2016	15217
3	De Vido Delfino	05/05/2016	15218
4	Pedronetto Massimo e Pedronetto Federico	05/05/2016	15219
5	Surian Nautica di Surian Marcello	06/05/2016	15276
6	Bortolussi Filippo per conto soc. Duilio sas di Fernando Bortolussi & C.	26/05/2016	17556
7	Iseppi Marilena	27/05/2016	17672
8	Associazione Tutela Casoni Caorle - a firma del presidente Benattelli Raffaele	30/05/2016	17776
9	Dei Vecchi Marco	30/05/2016	17800
10	Dei Vecchi Daniele	01/06/2016	18188
11	Dei Vecchi Riccardo	01/06/2016	18191
12	Bragato Benito Bruno	03/06/2016	18307
13	Campeggio Caorle s.r.l. - tramite tecnico Geom. Pivetta Adriano	07/06/2016	18618
14	Finotto Alfieri	07/06/2016	18732
15	Marsonetto geom. Gabriele per conto di D'Isep Luigi e altri	07/06/2016	18736
16	Società Agricola Paludello s.r.l.	08/06/2016	18832
17	Marina 2 sas di Zuin Michele & C.	08/06/2016	18848
18	Baldo Attilio (pervenuta a mezzo PEC da arch. Edi Boscato)	01/08/2016	24674
19	Trevisan Giancarlo	30/09/2016	30420

Ritenuto doversi esprimere sulle osservazioni pervenute e sul relativo testo di controdeduzione, riportato nella scheda allegata (ALLEGATO A), mediante espressione di voto;

Ricordato che l'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Amministratori debbano astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini sino al 4° grado di parentela e che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, a meno che non sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'Amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

Si procede alla votazione delle singole osservazioni:

n.1. Osservazione di Pedronetto Massimo e Pedronetto Federico:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Miollo e Conte), contrari n. 2 (Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 1.

n.2. Osservazione di Bozza Alessandro:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Miollo e Conte), contrari n. 2 (Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 2.

n.3. Osservazione di De Vido Delfino:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Miollo e Conte).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 3.

n.4. Osservazione di Pedronetto Massimo e Pedronetto Federico:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Miollo e Conte).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 4.

n.5. Osservazione di Surian Nautica di Surian Marcello:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Miollo e Conte).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 5.

Si assenta il Consigliere Filippo Bortolussi.

n.6. Osservazione di Bortolussi Filippo per conto soc. Duilio sas di Fernando Bortolussi & C.:

Votazione: presenti n. 13; favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Miollo, Conte, Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 6.

Entra il Consigliere Filippo Bortolussi.

n.7. Osservazione di Iseppi Marilena:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Miollo, Conte, Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 7.

n.8. Osservazione di Associazione Tutela Casoni Caorle – a firma del presidente Benattelli Raffaele:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli, n. 10, astenuti n. 2 (Miollo e Conte), contrari n. 2 (Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 8.

Si assenta il Consigliere Marilisa Ferraro.

n.9. Osservazione di Dei Vecchi Marco:

Votazione: presenti n. 13; favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Conte, Miollo e Favaro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 9.

Entra il Consigliere Marilisa Ferraro.

n.10. Osservazione di Dei Vecchi Daniele:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Miollo, Conte, Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 10.

n.11. Osservazione di Dei Vecchi Riccardo:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Miollo, Conte, Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 11.

n.12. Osservazione di Bragato Benito Bruno:

Quesito sub a):

Votazione: presenti n. 14. Approvato il testo della controdeduzione con voti, espressi per alzata di mano, n. 10 favorevoli, n. 2 astenuti (Miollo e Conte) e n. 2 contrari (Favaro e Ferraro).

Quesito sub b):

Votazione: presenti n. 14. Approvato il testo della controdeduzione con voti, espressi per alzata di mano, n. 12 favorevoli e n. 2 astenuti (Miollo e Conte).

Quesito sub c):

Votazione: presenti n. 14. Approvato il testo della controdeduzione con voti, espressi per alzata di mano, n. 10 favorevoli, n. 2 astenuti (Miollo e Conte) e n. 2 contrari (Ferraro e Favaro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è quindi Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 12.

n.13. Osservazione di Campeggio Caorle s.r.l. – tramite tecnico Geom. Pivetta Adriano:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Miollo e Conte).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 13.

n.14. Osservazione di Finotto Alfieri:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Miollo e Conte).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 14.

n.15. Osservazione di Marsonetto geom. Gabriele per conto di D'Isep Luigi e altri:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Miollo, Conte, Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 15.

n.16. Osservazione di Società Agricola Paludello s.r.l.:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Miollo, Conte, Ferraro e Favaro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 16.

Si assenta il Consigliere Alessandra Zusso.

n.17. Osservazione di Marina 2 sas di Zuin Michele & C.:

Votazione: presenti n. 13; favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Miollo, Conte, Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 17.

Entra il Consigliere Alessandra Zusso.

n.18. Osservazione di Baldo Attilio (pervenuta a mezzo PEC da arch. Edi Boscato):

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Miollo e Conte).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 18.

n.19. Osservazione di Trevisan Giancarlo:

Votazione: presenti n. 14; favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Miollo e Conte), contrari n. 2 (Favaro e Ferraro).

Per effetto dei voti resi per alzata di mano è Approvato il testo della controdeduzione riportato nell'allegato A relativo all'osservazione n. 19.

Visto l'esito della votazione sulle osservazioni e controdeduzioni sopra indicato;

Visto l'elaborato allegato A alla presente deliberazione, contenente le controdeduzioni riportate a fianco alle osservazioni formulate, redatto dagli Uffici comunali in coordinamento con i tecnici redattori;

Richiamato il parere favorevole del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto (ex Genio Civile) - prot. n. 115733/70.07.10 del 23.03.2016, acquisito, ai sensi della D.G.R. Veneto n. 2948 del 06/10/2009, il 24.03.2017 prot. n. 9614;

Vista la Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare in data 27.04.2017;

Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico, ai sensi del D. Lgs. n. 267/00, art. 147 bis, e del Regolamento dei controlli interni, art. 3;

Visto il parere del Segretario Generale, reso ai sensi dell'art. 49, punto 3), del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Sentita la discussione sull'argomento per la quale si rinvia al Processo Verbale della seduta;

Con voti espressi per alzata di mano n. 10 favorevoli e n. 4 astenuti (Miollo, Conte, Favaro e Ferraro),

DELIBERA

1. di prendere atto del parere della Commissione Regionale VAS n. 49 del 10.04.2017 qui allegato;
2. di prendere atto che, a seguito del regolare deposito della documentazione costituente la variante al Piano degli Interventi, adottata con deliberazione di Giunta comunale del Commissario Straordinario n. 14 del 31.03.2016, sono pervenute nr. 19 osservazioni;
3. di controdedurre alle singole osservazioni pervenute con le modalità e secondo le motivazioni espresse nell'elaborato delle Controdeduzioni alle Osservazioni, che trovasi allegato Sub. "A" all'originale della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L.R.V. n. 11/2004, la Variante n. 3 al Piano degli Interventi (P.R.G. vigente) relativa alla disciplina degli spazi acquei interni, secondo la proposta progettuale redatta dallo studio Pro.Tec.O, composta dai seguenti elaborati del 07.03.2016 prot. n. 7163, del 29.03.2016 prot. n. 10113 e del 03.03.2017 prot. n. 6650 (Rapporto preliminare verifica assoggettabilità di Vas):

Analisi:

- Tav. A.1 – Programmazione e pianificazione di livello superiore: P.T.R.C. - Scale varie;
- Tav. A.2 – Programmazione e pianificazione di livello superiore: P.T.C.P. - Scale varie;
- Tav. A.3 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.R.G.C. - Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.1 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.2 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta delle Invarianti – Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.3 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta delle Fragilità – Scala 1:25.000;
- Tav. A.4.4 – Programmazione e pianificazione comunale vigente: P.A.T. – Carta delle Trasformabilità - Scala 1:25.000;
- Tav. A.5 – Inquadramento competenze gestionali specchi acquei – Scala 1:25.000;
- Tav. A.6 – Corografia generale: Quadro d'unione schede di rilievo – Scala 1:25.000;
- Tav. A.7 – Repertorio Schede di Rilievo - Scale 1:5.000;
- Tav. A.8 – Repertorio ambiti di rilievo – Planimetrie ortofotografiche - Scale varie;
- Tav. A.9 – Repertorio degli ambiti di rilievo – Schede attributi.

Progetto:

Elaborati grafici di progetto:

- Tav. E.1 – Corografia generale: Individuazione Ambito di Variante – Scala 1:25.000;
- Tav. E.2 – Corografia generale: Individuazione Schede di Variante – Scala 1:25.000;
- Tav. E.3 – Repertorio Schede Variante – Scala 1:5.000.

Allegati alla Variante:

- Tav. R.0 – Relazione Tecnica;
- Tav. R.1 – Variante N.T.O.;
- Tav. R.1.a – Allegato n. 1 alle N.T.O.: Repertorio degli Approdi e delle Cavane;
- Verifica assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare (prot. n. 6650 del 03.03.2017);
- Studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. 2299/2014);
- Studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (ai sensi della D.G.R. 2299/2014) – Relazione Banche Dati.

nonché cd/dvd contenente la medesima documentazione redatta in formato digitale.

5. di dare atto che la variante al P.I. in oggetto e qui approvata diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Caorle.

MMXVII-30



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



PARERE MOTIVATO
n. 49 del 10 aprile 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi per la disciplina degli Spazi acquei interni. Comune di Caorle (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Allegato alla deliberazione di
CC n° 30 del 02.05.17
IL SEGRETARIO GEN.LE
NOBILE *LINO*

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, ha preso atto del parere VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 10 aprile 2017 come da nota di convocazione in data 7 aprile 2017 prot. n.140869;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Caorle con nota prot. n. 00011696 del 08/04/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 142857 del 12/04/2016 e della successiva integrazione del 7.03.17 assunta al prot. reg. al n. 92159 del 7.03.17 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi per la disciplina degli spazi acquei interni;

PRESO ATTO CHE la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 239 del 7.12.16 aveva chiesto un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare al fine di approfondire ed analizzare gli impatti relativi a:

- l'aumentata concentrazione di ormeggi nei canali Nicosolo, Maranghetto, Livenza Morta e Fiume Livenza, e dal cambiamento di fruizione che ne deriva;
- il cambiamento della tipologia di ormeggi nel canale dell'Orologio e nel canale Saetta e dal cambiamento di fruizione che ne deriva;
- la realizzazione di ulteriori parcheggi in prossimità dei nuovi approdi e il relativo cambiamento in termini di viabilità che ne deriva;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.47538 del 12.05.16 assunto al prot. reg. al n.187606 del 12.05.16 dell'ARPAV di Venezia;
- Parere n.11948 del 25.05.16 assunto al prot. reg. al n.207207 del 26.05.16 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.112/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 10 aprile 2017;

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n.112/2016:

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante n. 3 al P.I. relativa alla disciplina degli spazi acquei interni, in Comune di Caorle (VE) Pratica 3260

Codice SITI NATURA 2000: IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova".

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;



VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Davide Scarpa, acquisito al prot. reg. con n. 142857 del 12/04/2016;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che prevede l'insediamento negli specchi acquei interni di infrastrutture funzionali alla navigazione al disciplinando la realizzazione di pontili, cavane, bilance da pesca, approdi;

CONSIDERATO che la localizzazione degli ambiti di ampliamento nuclei di attracchi e ormeggi (OR) e di riserva (ORR), degli ambiti di riorganizzazione cavane (CR), degli ambiti di nuovo insediamento cavane (CN), ha carattere indicativo e potrà essere modificata in sede di attuazione con provvedimento motivato del Consiglio Comunale e considerato che in sede attuativa, sono ammesse piccole traslazioni alle localizzazioni previste, determinate da particolari condizioni dello stato dei luoghi, che dovranno essere di volta in volta approvate con provvedimento della Giunta Municipale;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A03 - Mietitura - sfalcio - taglio dei prati", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.01.01 - Sport nautici motorizzati", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei seguenti siti: IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO e VERIFICATO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea, 1150* - Lagune costiere, 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*), 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*), 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*), 1510* - Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*), 2110 - Dune embrionali mobili, 2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva degli habitat della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 4240/2008 risulta coinvolto anche l'habitat 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche);

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Emys orbicularis*, *Ardeola ralloides*, *Ardea purpurea*, *Ixobrychus minutus*, *Botaurus stellaris*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Falco peregrinus*, *Circus pygargus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Circus aeruginosus*, *Pluvialis apricaria*, *Aythya nyroca*, *Sterna hirundo*, *Recurvirostra avosetta*, *Himantopus himantopus*, *Sterna albifrons*, *Lanius collurio*, *Alcedo atthis*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Aphanius fasciatus*, *Salicornia veneta*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Larus melanocephalus*, *Sterna sandvicensis*, *Lycaena dispar*, *Acipenser naccarii*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Milvus migrans*, *Falco vespertinus*, *Charadrius alexandrinus*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*,



Rana dalmatina, Rana latastei, Gladiolus palustris, Pinna nobilis, Podarcis siculus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Spiranthes aestivalis, Gelochelidon nilotica;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis, Spiranthes aestivalis, Gladiolus palustris, Kosteletzkya pentacarpos, Salicornia veneta, Pinna nobilis, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Euplagia quadripunctaria, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Aphanius fasciatus, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Triticum carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Testudo hermanni, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Lanius collurio, Myotis mystacinus, Pipistrellus kuhlii, Muscardinus avellanarius;*

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12310 - Aree portuali commerciali", "12320 - Aree portuali per diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "14140 - Aree verdi private", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "42130 - Barene", "42140 - Vegetazione a dominanza di canneti/giuncheti (zone umide costiere)", "42150 - Valli da pesca", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "52200 - Mari e Oceani" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che, qualora necessario, siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in



- riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:
1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
 2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
 3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):
1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
 2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:



1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A03 - Mietitura - sfalcio - taglio dei prati", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.01.01 - Sport nautici motorizzati", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
2. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
3. che, qualora necessari, siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
5. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Caorle all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
6. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato



A alla D.G.R. n. 2299/2014;

7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Davide Scarpa, i quali dichiarano che "La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante n. 3 al P.I. relativa alla disciplina degli spazi acquei interni, in Comune di Caorle (VE)

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al Piano degli Interventi per la disciplina degli spazi acquei interni del Comune di Caorle in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le prescrizioni Vinca.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Infine si raccomanda l'utilizzo esclusivo del legno per la realizzazione degli ormeggi e delle cavane, come per altro già previsto dall'Allegato n. 1 alle N.T.O.: Repertorio degli approdi e delle cavane.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine

ALLEGATO SUB. A

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	VAS	Giudizio valutativo
1	Pedronetto Massimo e Pedronetto Federico	05/05/2016	15214	Le ditte, oggi concessionarie di uno spazio acqueo lungo il Fiume Livenza (identificativo X_2670) per imbarcazione da pesca, del quale richiederanno il rinnovo al Genio Civile con modifica, osservano che il piano degli spazi acquei non fa distinzione tra nautica da diporto, attività turistico-balneare e attività peschereccia professionale. Attività quest'ultima con esigenze diverse dal normale approdo di piccole imbarcazioni.	Non accoglibile, in quanto la Variante al P.I. deliberatamente non distingue la tipologia dell'imbarcazione ad uso professionale da quella ad uso diportuale. Tuttavia, le norme e gli apparati tecnici della Variante, contemplan l'opportunità di adattare dimensionalmente gli spazi acquei alle necessità specifiche evidenziate dall'osservazione, in particolare secondo quanto previsto dall'articolo 2.2.3.1 dell'Allegato n. 1 - Repertorio degli Approdi e delle Cavane. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE IN OGGETTO.	No	
2	Bozza Alessandro	05/05/2016	15217	L'osservante, oggi titolare di una concessione demaniale con sovrastante casone (identificativo x13_000175 del Genio Civile) in località Falconera, chiede di comprendere/individuare due ambiti sul Canale Nicesolo - una per ormeggio unità peschereccia e una per la ricostruzione di una cavana - in fronte alla concessione demaniale citata, quale area utile per lo svolgimento di attività ittitturistiche esercitate dal medesimo richiedente.	Premesso che la Variante al P.I. non regola le attività di ittitturismo, l'osservazione non da luogo a procedere, poiché quanto richiesto è già consentito dalla Normativa Tecnica della Variante stessa, che contempla specifiche modalità di flessibilità attuativa, le quali dovranno essere puntualmente definite in sede di Regolamento Comunale. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	No	
3	De Vido Delfino	05/05/2016	15218	L'osservante, rilevato che ha acquisito parere favorevole dal Genio Civile e dalla Provincia di Venezia per l'occupazione di spazio acqueo e realizzazione di una bilancia da pesca sportiva lungo il fiume Livenza, chiede di ricomprendere l'area per la localizzazione della bilancia nel piano adottato, nell'ambito della scheda di variante n. 15	NON ACCOGLIBILE. In quanto, sia la localizzazione che la quantificazione del numero di bilanci da pesca costituiscono esclusiva competenza della pianificazione attribuita alla Città Metropolitana di Venezia, alla quale la Variante al P.I., si è adeguata. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni relative alle tipologie, alle dimensioni dei manufatti, alle tecniche costruttive ed ai materiali previsti dagli elaborati tecnici della Variante al P.I., elaborata in ottemperanza alle indicazioni di cui alla pianificazione provinciale, ora metropolitana, di cui sopra. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	Si	Si concorda con la controdeduzione, poiché le valutazioni ambientali riferite alla quantificazione e ubicazione dei bilanci da pesca sono a corredo della strumentazione pianificatoria di settore di competenza della Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana.
4	Pedronetto Massimo e Pedronetto Federico	05/05/2016	15219	Gli osservanti, sono in possesso di una concessione per un impianto fisso di pesca a bilancia. Con l'osservazione comunicano che intendono presentare il rinnovo della concessione dello spazio acqueo per la bilancia alla Regione Veneto, disponendo del parere favorevole già emesso dal Genio Civile, con mantenimento del manufatto esistente.	NON ACCOGLIBILE, in quanto non pertinente per le ragioni precisate nella controdeduzione alla precedente osservazione n. 3. Come già evidenziato, manufatti e strutture dovranno comunque adeguarsi a quanto prescritto dalla documentazione tecnica della Variante al P.I.. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	Si	Allegato alla deliberazione GG-CC n° 30 de 02.05. IL SEGRETARIO GEN NOBILE dott. LI

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	IAS	Giudizio valutativo
5	Surian Nautica di Surian Marcello	06/05/2016	15276	La ditta richiede la possibilità di individuare degli attracchi nello specchio acqueo posto tra il Cavalcavia Negrelli e l'approdo pubblico lungo il corso d'acqua del Canale Saetta al fine di ampliare l'attività dei servizi alla nautica. Per tali aree la ditta ha già ottenuto parere favorevole dal Genio Civile di Venezia (istanza archiviata del Genio Civile nel 2014 in mancanza di titolo edilizio) e dai Sistemi Territoriali Servizio Ispettorato di Porto Regione Veneto.	NON ACCOGLIBILE. Si ricorda che la presente Variante al P.I. non prevede la diretta assegnazione degli spazi acquei, ma si limita a indicare la riorganizzazione delle infrastrutture a servizio della navigazione. A monte e a valle del "cavalcavia Negrelli" sul canale Saetta, all'interno dell'ambito cui si riferisce l'Osservazione, è prevista una lieve riduzione del numero totale di ormeggi, seppure a fronte della definizione di limiti di flessibilità, sia quantitativa che localizzata. In ogni caso, le modalità che fanno capo alle richieste dell'Osservante saranno definite dal Regolamento Comunale. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	SI	Si concorda con la controdeduzione, in quanto trattandosi di un ambito con alto grado d'intensità di occupazione degli spazi acquei, si ritengono prevalenti le ragioni del riordino e della riorganizzazione, piuttosto che del semplice ampliamento delle dotazioni infrastrutturali.
6	Bortolussi Filippo per conto soc. Duilio sas di Fernando Bortolussi & c.	26/05/2016	17556	L'osservante avendo intenzione di richiedere in concessione degli spazi acquei da attrezzare per l'ormeggio lungo la sponda sx del fiume Livenza, chiede di poter prevedere spazi acquei da attrezzare per l'ormeggio su tale tratto fluviale (dalla bilancia da pesca citata al ponte stradale della SP S.Donà - Caorle), escludendo i fronti posti in prossimità di abitazioni.	NON ACCOGLIBILE, in quanto trattasi di una richiesta che va oltre i limiti quantitativi e dimensionali della Variante al P.I., proponendo una densità di infrastrutture che contrasta con le finalità della Variante medesima. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	SI	Si concorda con la controdeduzione, in quanto il dimensionamento e l'ubicazione delle infrastrutture fluviali previsti dalla Variante al P.I. sono tarati sulle necessità e caratteristiche insediative presenti. Si evidenzia, altresì, che l'obiettivo della Variante medesima è quello del riordino e della riorganizzazione delle suddette infrastrutture e non il solo ampliamento delle stesse, in ambiti che a loro volta dovrebbero essere infrastrutturati.
7	Iseppi Marilena	27/05/2016	17672	L'osservante richiede di mantenere un pontile esistente da 50 anni a servizio della residenza collocata in un edificio rurale recuperato, quale elemento contestuale ad un insediamento tradizionale e di caratterizzazione del paesaggio fluviale.	L'Osservazione non da luogo a procedere, in quanto la fattispecie è contemplata negli apparati tecnici della Variante al P.I. (Tipologia di Attracco Singolo), a condizione che l'occorrenza sia contestualmente contemplata anche nel Regolamento Comunale. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	No	

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	VAS	Giudizio valutativo
8	Associazione tutela casoni Caorle - a firma del presidente Benattelli Raffaele	30/05/2016	17776	L'associazione di possessori di casoni collocati in prossimità della sponda dx del Canale Nicosolo, vista la scheda di variante n. 28, osservano il mancato rispetto della tipica aggregazione del casone caorloto, costituita da un insediamento composto da casone-ghebo-cavana e chiedono la riorganizzazione delle previsioni di Variante secondo la predetta modalità, affinché possa conservarsi la tipologia aggregativa e la relazione fra casone e opere accessorie.	NON ACCOGLIBILE. In quanto non pertinente alle finalità della Variante al P.I., che ha per oggetto la sola regolazione delle modalità insediative riferite alle infrastrutture e ai manufatti a servizio della nautica. Inoltre, si precisa che le modalità attuative per la realizzazione dei manufatti di servizio alla nautica, contemplate dalla Variante al P.I., saranno oggetto del Regolamento Comunale che definirà le modalità insediative, tenendo conto che, comunque, le assegnazioni dovranno far capo a titolari distinti e non ad aggregazioni di tipo associativo. Tuttavia, si rileva che il contenuto dell'Osservazione non è privo di fondamento dal momento che la relazione intercorrente fra Casoni e spazi accessori è indubbiamente rilevante. Allo scopo di regolare e fornire le indicazioni per una corretta gestione di tali manufatti e relative pertinenze è però necessario ricorrere ad una successiva Variante al P.I., mediante la quale individuare e disciplinare tali ambiti insediativi in conformità al PAT. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	Si	Si concorda con la controdeduzione, in quanto trattasi di ambiti e manufatti con alto grado di sensibilità ambientale, i quali necessitano di valutazioni puntuali. Si ricorda che il PAT individua un ambito per i Casoni Lagunari, demandando a P.I. sulla base di specifici elementi morfologici di precisare il perimetro e definire nel dettaglio l'ambitomedesimo, individuando gli elementi detrattori e definendo la specifica disciplina attuativa finalizzata al recupero ed alla riqualificazione paesaggistica del contesto, alla riqualificazione dei margini dei canali lagunari ed al miglioramento delle opere di difesa arginale, precisando le modalità di accesso e di sosta.

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	IAS	Giudizio valutativo
9	Dei Vecchi Marco	30/05/2016	17800	L'osservante, premettendo di avere richiesto al Genio Civile un'autorizzazione alla concessione di uno spazio acquico in data 18.09.2006 e che, precedentemente, al riguardo era in possesso di una autorizzazione del Magistrato alle Acque rilasciata il 14.09.1999, chiede di ricomprendere tale concessione nelle previsioni della Variante al P.I., al fine di realizzare un ormeggio funzionale alla propria residenza collocata in prossimità dello spazio acquico richiesto.	Non da luogo a procedere, poché quanto richiesto è già consentito dalla Normativa Tecnica della Variante, che indica specifiche modalità di flessibilità attuativa, a condizione che la fattispecie sia contemplata dal Regolamento Comunale. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE	No	
10	Dei Vecchi Daniele	01/06/2016	18188	L'osservante, premettendo di avere richiesto al Genio Civile un'autorizzazione alla concessione di uno spazio acquico in data 18.09.2006 e che, precedentemente, al riguardo era in possesso di una autorizzazione del Magistrato alle Acque rilasciata il 14.09.1999, chiede di ricomprendere tale concessione nelle previsioni della Variante al P.I., al fine di realizzare un ormeggio funzionale alla propria residenza collocata in prossimità dello spazio acquico richiesto.	Analogamente all'osservazione n. 9, non da luogo a procedere per le medesime ragioni della controdeduzione precedente.	No	
11	Dei Vecchi Riccardo	01/06/2016	18191	L'osservante, premettendo di avere richiesto al Genio Civile un'autorizzazione alla concessione di uno spazio acquico in data 18.09.2006 e che, precedentemente, al riguardo era in possesso di una autorizzazione del Magistrato alle Acque rilasciata il 14.09.1999, chiede di ricomprendere tale concessione nelle previsioni della Variante al P.I., al fine di realizzare un ormeggio funzionale alla propria residenza collocata in prossimità dello spazio acquico richiesto.	Analogamente alle precedenti nn. 9 e 10, l'osservazione non da luogo a procedere per le medesime ragioni della controdeduzioni di cui ai corrispondenti numeri .	No	
12	Bragato Benito Bruno	03/06/2016	18307	L'osservazione articolo 3 distinte richieste: a) Evidenzia che nella documentazione di analisi della Variante - Scheda di Rilievo n. 15 - non è segnata l'area di alaggio, servita da una gru posta alla base dell'arginatura verso mapp. 34 fg. 42, presente dal 1988, in base a concessione rilasciata dal Magistrato alle Acque (n. 106/7 del 20.03.1998), Genio Civile (n. L01_000433 e X88_002146 Decreto n. 1421 del 13.03.2003), per la quale è stato richiesto il rinnovo con n. X13-0001822. Si chiede il riconoscimento in cartografia della zona di alaggio esistente costituita dallo spazio acquico libero prospiciente il mappale sopraccitato.	Si controdeduce in relazione a ciascuna singola parte in cui è articolata l'osservazione: a) NON ACCOGLIBILE, in quanto non riguardante le tematiche e gli obiettivi della Variante al P.I. che non riguarda le attività produttive, per quanto affini al settore e all'ambito fisico cui è rivolta la medesima. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	SI	a) Si concorda con la controdeduzione, in quanto la regolamentazione delle attrezzature inerenti le attività produttive deve essere oggetto di specifica valutazione e non introdotta in modo accessorio a infrastrutture di servizio alla navigazione interna.

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	VAS	Giudizio valutativo
				b) Nell'elaborato E.3, il titolo riportato sull'intestazione delle singole schede, indica la Variante al P.I. con n. 1, anziché con n. 3, come invece riportato sulla copertina.	b) ACCOGLIBILE, in quanto trattasi di mero errore di compilazione. SI ACCOGLIE L'OSSERVAZIONE.	No	

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	VAS	Giudizio valutativo
13	Campeggio Caorle srl - tramite tecnico Geom Pivetta Adriano	07/06/2016	18618	<p>c) Chiede che la Variante al P.I. sia modificata ed integrata affinché siano comprese riserve di ormeggi e attracchi per le Attività Economiche del settore nautico e l'installazione di attrezzature per l'alaggio, varo e rimessaggio delle imbarcazioni.</p> <p>La ditta Campeggio Caorle srl, proprietaria di aree fronteggianti Canale Largon in Località Duna Verde dove svolge su parti di tali aree attività di campeggio, richiede che l'intera area del canale Largon fronte la proprietà sia inserita nelle previsioni del piano al fine di realizzare attracchi e ormeggi di natanti piccoli (nel totale 70 imbarcazioni) e in un secondo tempo anche circa n. 10 cavane, 1 struttura galleggiante per l'ormeggio, 2 casette in legno per le attrezzature, 1 scivolo con gru e parcheggio in prossimità dell'attracco stesso al fine di potenziare/diversificare l'offerta turistica. La ditta per alcune delle richieste sopra citate ha già inoltrato istanza di concessione all'ispettorato di Porto della Regione Veneto (2015).</p>	<p>c) NON ACCOGLIBILE, per le medesime ragioni di cui al precedente punto 1), SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.</p> <p>Sulla base delle argomentazioni sovraesposte, si accoglie l'Osservazione limitatamente alla lettera b) e si respingono quelle di cui alle lettere a) e c).</p> <p>NON ACCOGLIBILE, in quanto in contrasto con le finalità della Variante al P.I., la quale già prevede, in prossimità alla localizzazione oggetto della richiesta, l'ubicazione di un nucleo di ormeggio che, nell'ambito delle flessibilità contemplate dalla Variante medesima potrà essere parzialmente adattato anche in risposta alle esigenze sottese dall'Osservazione. In ogni caso, sarà il Regolamento Comunale che definirà le procedure operative e amministrative per l'assegnazione degli spazi acquei agli aventi titolo. Si evidenzia, altresì, che sull'asta fluviale indicata non sono compatibili insediamenti di cavane. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.</p>	SI	<p>c) Si concorda con la controdeduzione, per le medesime ragioni di cui alla precedente lettera a).</p> <p>Si concorda con la controdeduzione, ricordando che la flessibilità attuativa prevista consentirà il parziale accoglimento della richiesta e che, comunque, sullo specifico specchio acqueo, non è stato ritenuto ammissibile l'insediamento di cavane.</p>
14	Finotto Alfieri	07/06/2016	18732	<p>L'osservante richiede che venga prevista un'area lungo la sponda sx del fiume Livenza a monte della SP 54(San Donà-Caorle) ove poter realizzare una bilancia da pesca di cui la ditta stessa ha già depositato domanda di concessione all'ente competente</p>	<p>NON ACCOGLIBILE, in quanto, sia la localizzazione che la quantificazione del numero di bilanci da pesca costituiscono esclusiva competenza della pianificazione attribuita alla Città Metropolitana di Venezia, alla quale la Variante al P.I., si è adeguata. Dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni relative alle tipologie, alle dimensioni dei manufatti, alle tecniche costruttive ed ai materiali previsti dagli elaborati tecnici della Variante al P.I., elaborata in ottemperanza alle indicazioni di cui alla pianificazione provinciale, ora metropolitana, di cui sopra. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.</p>	SI	<p>Si concorda con la controdeduzione, poiché le valutazioni ambientali riferite alla quantificazione e ubicazione dei bilanci da pesca sono a corredo della strumentazione pianificatoria di settore di competenza della Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana.</p>

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	VAS	Giudizio valutativo
15	Marsonetto geom. Gabriele per conto di D'isep Luigi e altri	07/06/2016	18736	Si richiede un aumento dei posti barca previsti sul fiume Lemene, a San Gaetano, ritenendo la previsione della Variante al P.I. non congrua con l'esistente e le istanze dei promotori dell'Osservazione (ditte che hanno richiesto volturazione o nuova concessione di spazi acquei al Genio Civile e inoltrato istanza di Pdc per le opere legate alle nuove concessioni),	NON ACCOGLIBILE, in quanto le assegnazioni dovranno essere effettuate mediante procedura di evidenza pubblica e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale. I dimensionamenti richiesti sono comunque compatibili con quanto previsto dalla Variante al P.I. e dai relativi meccanismi di adattabilità contemplati dalla documentazione tecnica della medesima. In ogni caso, dimensioni, geometrie e tipologie di spazi e manufatti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche contemplate dalla Variante al P.I.. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	No	

Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	VAS	Giudizio valutativo
16	Società Agricola Paludello srl	08/06/2016	18832	L'osservante, proprietaria di un'azienda agricola di 150 ha, nella quale sono presenti alcuni fabbricati rustici prospicienti corsi d'acqua (Lemene e Canale Riello) che s'intende recuperare, richiede la possibilità di realizzare 3 approdi come segue: in prossimità di "Casa Zuca"(A) con tipologia A.5, e in prossimità di "Casa Maristella" (B) con tipologia A.7, lungo il fiume Lemene; nonché un approdo su Canale Riello in prossimità di "Casa Riello" (C) con tipologia A.5,	L'osservazione non da luogo a procedere. Si fa presente che la Norma Tecnica consente la localizzazione di ormeggi singoli in corrispondenza di abitazioni esistenti, a condizione che nel Regolamento Comunale tale occorrenza sia confermata. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	Si	Si concorda con l'osservazione, facendo presente che, comunque, quanto richiesto è sostenibile dal punto di vista ambientale.
17	Marina 2 s.a.s. di Zuin Michele & C.	08/06/2016	18848	L'osservante richiede la concessione di uno spazio acqueo di 700 mq (profondità di 7,5 m * circa 96 m lineari) lungo la sponda sx del Fiume Livenza nell'ambito della scheda n. 16 della Variante al P.I. (zona della foce), al fine di attrezzarlo con opere funzionali a piccole imbarcazioni da diporto.	NON ACCOGLIBILE. In quanto, pur essendo la richiesta non del tutto priva di fondamento in ragione delle caratteristiche insediative dell'ambito di riferimento, contrasta con l'obiettivo più limitato della Variante al P.I.. Tuttavia, quanto richiesto potrà essere successivamente valutato nell'ambito di una Variante al P.I. che disciplini la riqualificazione e riconversione dell'intero ambito prospiciente lo specchio acqueo in conformità al PAT. SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	Si	Si concorda con la controdeduzione, in quanto la sistemazione della sponda dovrà essere contestuale alla più complessiva riqualificazione dell'ambito.
OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE							
Progr.	Ditta	Data	Prot.	Sintesi della richiesta	Controdeduzione	VAS	Giudizio valutativo
18	Baldo Attilio	01/08/2016	24674	L'osservante chiede che, in località Rotelli, lungo il Canale Nicosolo - nell'area indicata nell'allegato all'osservazione - oltre agli attracchi ammessi (scheda variante n. 26), venga prevista la possibilità di realizzare o ricostruire anche cavane. Tutto nel rispetto della tipologia e delle dimensioni previste per tali manufatti dalla Variante al P.I..	NON ACCOGLIBILE. In quanto la Variante al P.I., nell'ottica del riordino complessivo della disciplina, individua in posizione poco discosta da quella indicata nell'osservazione, un nucleo di 12 cavane, che incrementa la quantità dei manufatti esistenti nell'ambito di riferimento e di analisi.	Si	Si concorda con la controdeduzione, in quanto l'intento della Variante al P.I., oltre alla razionalizzazione degli insediamenti di servizio fluviale, è soprattutto quello del contenimento delle pressioni antropiche sull'ambiente lagunare e vallivo. Avendo provveduto ad individuare un sito insediativo di cavane in un ambito relazionale con n. 2 casoni esistenti, si ritiene il sito riferito nell'osservazione in contrasto con i suddetti principi e con la scelta di razionalizzazione che è volta a valorizzare il rapporto casone-attrezzature fluviali, nel segno della più autentica tradizione della laguna caorlotta.

<i>Progr.</i>	<i>Ditta</i>	<i>Data</i>	<i>Prot.</i>	<i>Sintesi della richiesta</i>	<i>Controdeduzione</i>	<i>VAS</i>	<i>Giudizio valutativo</i>
19	Trevisan Giancarlo	30/09/2016	30420	Il richiedente, proprietario di un casone lagunare sito in via dei Casoni in Caorle - "Isola dei pescatori", chiede che la Variante al P.I. consideri la relazione che storicamente ogni casone instaurava la cavana per il ricovero delle imbarcazioni e che pertanto venga prevista d'ere di poter avere in concessione uno spazio acqueo per la costruzione della cavana secondo le tradizioni caorlote.	Analogamente all'osservazione n. 8, la presente osservazione NON E' ACCOGLIBILE, in quanto non pertinente alle finalità della variante al P.I., SI RESPINGE L'OSSERVAZIONE.	SI	Si concorda con la controdeduzione e si rinvia al giudizio espresso in relazione all'osservazione n. 8, che qui si intende integralmente trascritta.

FACCIATA PRIVA DI
SCRITTURAZIONE

Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Variante n. 3 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., relativa alla disciplina degli spazi acquei interni. Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, non è previsto il parere di regolarità contabile in merito alla presente proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, li 27/04/2017
ATTO 400

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
DR. GASPARE COROCHER

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi dell'art. 49, comma 3° del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, si esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, li 28/04/17

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LINO NOBILE

FACCIATA PRIVA DI
SCRITTURAZIONE

Allegato alla deliberazione di
~~CC~~-CC n° 30 del 02.05.17
IL SEGRETARIO GEN.LE
NOBLE dott. LINO

Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Variante n. 3 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., relativa alla disciplina degli spazi acquei interni. Controdeduzioni alle osservazioni presentate ed approvazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime parere di regolarità tecnica in merito alla presente proposta di deliberazione.

Comune di Caorle, lì 26/04/2017


IL RESPONSABILE
DOT. ARCH. GIANNINO FURLANETTO



FACCIATA PRIVA DI
SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI
SCRITTURAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Buoso Arianna


II SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per **quindici giorni** consecutivi fino
al **26 MAG 2017**

Lì **11 MAG 2017**

II SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data

Lì

II SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino